

TI_GERICHTE 30.2003.385 vom 31. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.385

FR: TI_GERICHTE 30.2003.385 du 31 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.385 del 31 ottobre 2003

Erwägungen

E. 23

giugno 2003 e saldata il 30 giugno 2003; che in una successiva lettera del 12 dicembre 2003 la ricorrente adduce di avere confuso i numeri delle contravvenzioni dopo aver perso la polizza di versamento prestampata, attribuendo per svista lo stesso numero a entrambi i pagamenti; che anche volendo seguire la tesi della ricorrente, il versamento in rassegna è avvenuto solo dopo lo scadere del termine del 27 luglio 2003 per pagare la multa in procedura disciplinare (cfr. allegato A al ricorso); che il mancato versamento della multa entro detto termine ha quindi comportato l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima frase LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr; che neppure soccorre all'interessata giustificare il ritardo con non meglio precisate "vacanze trascorse all'estero" nel mese di luglio (ricorso, pag. 1 in fondo; osservazioni del 12 dicembre 2003, pag. 1 verso il basso), ove appena si consideri come la multa avrebbe benissimo potuto essere saldata prima di allora, per esempio con il già citato pagamento del 30 giugno 2003; che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata; che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio; che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo; per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio. 3. Intimazione a: – _____
_____, _____, – Sezione della circolazione, _____ . Il
giudice: _____ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.